



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Separazione: divieto per la madre collocataria di tornare in patria col figlio

Autore: Redazione | 21/09/2014



Negato l'allontanamento dall'Italia se la madre vuol tornare nel suo Stato per trovare lavoro più facilmente.

Separazioni e affidamento della prole. La crisi del mercato del lavoro in Italia

non è una valida scusa, per la madre straniera presso cui è stato collocato il minore, di tornarsene nel proprio Paese portando con sé il figlio e impedendo, così, di fatto, al padre di poterlo vedere. Infatti, la donna non può rientrare nel proprio Stato d'origine con la prole, anche se lì ha già il posto di lavoro assicurato, il che garantirebbe al piccolo una crescita più agiata.

Lo ha affermato la Cassazione con una recente sentenza **[1]**.

In sintesi, secondo la Corte, non si può autorizzare il **trasferimento all'estero** di uno dei genitori, anche se non pregiudica la relazione con l'altro genitore e se costituisce un innegabile vantaggio in prospettiva per il bambino. L'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascuno dei genitori, garantiti anche dalla Costituzione, può subire solo delle **"temporanee** e proporzionate limitazioni" rispetto agli interessi del minore. Invece, il definitivo trasferimento sarebbe, di certo, una inaccettabile castrazione per la crescita del minore.

Insomma, le maggiori opportunità lavorative e la speranza di una vita più dignitosa rispetto a quella condotta in Italia non sono, per i nostri giudici, una sufficiente ragione per allontanare il bimbo dall'altro genitore. E ciò vale anche se all'estero l'ex coniuge collocatario può disporre di un immobile più idoneo.

Le parole della **Cassazione** le riportiamo, qui di seguito, **[2]** a beneficio dei tecnici. I curiosi le potranno leggere solo per avere un'idea di come i giudici, ancora nel XXI secolo, continuino ad esprimersi, facendo quasi a gara per non farsi comprendere dalle persone a cui la sentenza è effettivamente indirizzata: **i cittadini**. A questo punto non c'è neanche molto da meravigliarsi del fatto che le condanne vengano spesso disattese dalle parti.

Ed ora, non prima di consigliarvi di fare un **bel respiro a pieni polmoni**, vi lasciamo alla lettura di una parte della **sentenza**...

“La compressione del diritto della ricorrente all’allontanamento dall’Italia e al ristabilimento della sua residenza nel paese di origine, con apprezzabili e apprezzate conseguenze per lei positive in ambito personale, affettivo, alloggiativo e lavorativo, si rivela legittimamente dipesa dalla valorizzazione del preminente interesse del figlio all’evoluzione positiva della sua personalità psico-fisica, previa enucleazione delle ragioni di rischio di pregiudizio di essa, connesse all’eventuale attuazione dell’iniziativa materna di espatrio, plausibilmente desunte, pur nella vigenza del regime di affido condiviso del bambino, dall’alta conflittualità esistita tra i genitori, dalla tenera età del bambino, dotato di limitate competenze linguistiche, dal favorevole ma non ancora stabilizzato esito degli interventi di sostegno familiare attuati dai servizi sociali italiani, ma anche dai problematici, risalenti aspetti della personalità materna, quali emersi dalla espletata Ctu, dati oggettivi che, considerati nel loro complesso e alla luce dell’importanza del ruolo paterno e nel caso della vicinanza pure fisica dell’uomo per la crescita equilibrata del figlio, sono stati, con riguardo anche alle altre specificità del contesto, giustamente ritenuti oltre che insuscettibili di essere superati tramite la mera rimodulazione delle modalità di comunicazione, contatti e frequentazioni tra il medesimo e il minore, anche ostativi alla concessione della chiesta autorizzazione”.

Note

[1] Cass. sent. n. 19694/14. Autore immagine: 123rf com